



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22 febbraio 2000

Modificato e/o integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 5 del 8 gennaio 2001
- n. 9 del 16 gennaio 2001
- n. 4 del 23 gennaio 2002
- n. 46 del 27 marzo 2002
- n. 163 del 16 dicembre 2002
- n. 10 del 25 febbraio 2005
- n. 26 del 27 aprile 2007
- n. 50 del 20 marzo 2008
- n. 19 del 27 marzo 2009

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Capo I Norme generali | 3 |
| Articolo 1 Istituzione della Tassa | 3 |
| Articolo 2 Ambito e scopo del regolamento | 3 |
| Articolo 3 Zone territoriali servite | 3 |
| Articolo 4 Gettito della tassa e copertura del servizio | 4 |
| Articolo 5 Presupposto della tassa | 4 |
| Articolo 6 Soggetti passivi e responsabili del tributo | 4 |
| Capo II Commisurazioni e tariffe | 4 |
| Articolo 7 Locali ed aree tassabili | 4 |
| Articolo 8 Locali ed aree scoperte non tassabili (per legge)..... | 5 |
| Articolo 9 Tariffe | 7 |
| Articolo 10 Classificazione dei locali e delle aree scoperte..... | 7 |
| Articolo 11 Commisurazione della tassa | 9 |
| Articolo 12 Commisurazione della superficie tassabile..... | 9 |
| Articolo 13 Riduzione della tassa per motivi di servizio | 10 |
| Articolo 14 Agevolazioni previste dalla legge..... | 11 |
| Articolo 15 Altre agevolazioni..... | 12 |
| Articolo 16 Limite di riduzione tariffaria | 14 |
| Articolo 17 Inizio e cessazione della occupazione | 14 |
| Capo III Denunce, accertamenti e riscossioni | 14 |
| Articolo 18 Denunce | 14 |
| Articolo 19 Contenuto della denuncia | 15 |
| Articolo 20 Controlli ed accertamenti..... | 15 |
| Articolo 21 Poteri del Comune ed autotutela..... | 16 |
| Articolo 22 Riscossione | 17 |
| Capo IV Disposizioni varie e transitorie | 18 |
| Articolo 23 Sgravi e rimborsi | 18 |
| Articolo 24 Sanzioni | 19 |
| Articolo 25 Tassa giornaliera di smaltimento | 19 |
| Articolo 26 Funzionario responsabile | 20 |
| Articolo 27 Disposizioni finali e transitorie..... | 20 |
| Articolo 28 Abrogazioni | 20 |
| Articolo 29 Efficacia delle disposizioni..... | 20 |
| Articolo 30 Norme di rinvio | 20 |
| Allegato “A” | 21 |
| Allegato “B” | 23 |

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Istituzione della Tassa

1. È istituita nel comune di Fiumicino una tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, nelle forme disciplinate dall'art. 3 del seguente Regolamento.
2. La tassa è applicata e riscossa dal Comune di Fiumicino, il quale svolge il servizio di gestione dei rifiuti mediante affidamento in appalto ad una società, e di distinte fasi del servizio stesso a diversi soggetti.
3. La gestione comprende la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
4. Il servizio si articola nelle fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, discarica sul suolo e nel suolo e la relativa tassa si applica in base a tariffe, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento.
5. E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507 del 1993 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come disciplinata dal successivo art. (25).
6. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, come disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. 507 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Agli effetti del presente regolamento, per "Tassa" e per "Decreto" s'intendono rispettivamente la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" ed il "decreto legislativo n. 507 del 1993".

Articolo 2
Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, disciplina i criteri d'applicazione della tassa annuale e di quella giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.
2. Gli obiettivi del regolamento sono la riduzione dei rifiuti attraverso la massimizzazione del recupero, la raccolta differenziata e la minimizzazione del ricorso alla discarica, come nell'indirizzo di cui al D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi).

Articolo 3
Zone territoriali servite

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è effettuata in regime di privativa nell'ambito dell'intero territorio comunale, ivi compresi gli insediamenti sparsi.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28/05/98, il Comune di Fiumicino ha proceduto all'assimilazione ai rifiuti solidi urbani dei rifiuti speciali di cui alla delibera interministeriale del 27/07/84 e all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 22/97. Il contenuto della citata deliberazione s'intende parte integrante del presente Regolamento.
3. Qualora il regolamento del servizio preveda che lo stesso non sia effettuato in tutte le zone, l'Amministrazione comunale dovrà rendere note le zone del territorio in cui il servizio è istituito ed attivato, o, comunque, reso in via continuativa, con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di gennaio, indicando altresì le aree nelle quali il servizio non verrà effettuato.

4. Per gli edifici e le aree comprese nel sedime aeroportuale, la tassa è dovuta solo per quelle superfici dove risulta essere effettuato il Servizio pubblico di raccolta, come da denuncia o da accertamento d'ufficio.
5. La tassa è comunque dovuta nelle zone nelle quali, anche di fatto, il servizio è effettuato.

Articolo 4

Gettito della tassa e copertura del servizio

1. Con deliberazione annuale del Consiglio Comunale, in sede di manovra tariffaria contestuale al bilancio di previsione, è determinata la percentuale di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nel rispetto dei valori minimi e dei criteri fissati dalla legge. Il gettito della tassa non potrà comunque superare il costo del servizio.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1 si fa riferimento ai dati forniti entro il 31 agosto di ciascun anno dall'Azienda che effettua il Servizio.

Articolo 5

Presupposto della tassa¹

1. La Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dal successivo articolo 8.
2. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Articolo 6

Soggetti passivi e responsabili del tributo²

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
2. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

CAPO II

COMMISURAZIONI E TARIFFE

Articolo 7

Locali ed aree tassabili

1. Sono soggette alla tassa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani e speciali – assimilati con delibera consiliare n. 77 del 28 maggio 1998 – con eccezione dei locali e delle aree di cui al successivo articolo 8.³
2. Relativamente ai locali si precisa che:
 - a) per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.);

¹ Articolo così sostituito dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

² Articolo così sostituito dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

³ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

- b) per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare, per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in genere e le parti riservate al pubblico.⁴
- 2-bis. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. In particolare:
- I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e comunque se allacciati ai servizi pubblici in rete.
 - I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.⁵
3. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa (quali, a titolo esemplificativo: aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi, distributori di carburante, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto).⁶
- 3-bis. Le superfici riferite alle aree scoperte di pertinenza degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e/o bevande, utilizzate per le stesse attività di somministrazione gestite nei locali coperti dell'esercizio principale, quali bar, ristoranti, tavole calde, ai fini dell'applicazione della TARSU sono computate nella misura di un terzo della superficie scoperta effettiva.⁷
4. Sono considerati alla stessa stregua delle aree pertinenziali o accessorie, i porticati, i chioschi, i passaggi coperti, ma aperti su almeno un lato, adibiti al transito a collegi, convitti, comunità civili e religiose.
5. Le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 c.c.: le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini chiusi o chiudibili, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia e gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso ed al godimento comune sono rilevanti ai fini della tassazione, perché in grado di produrre rifiuti, solo se sono detenute o occupate in via esclusiva, a carico del soggetto detenente o occupatore.
6. Sono pure tassabili le parti comuni, come elencate nel precedente comma 5, dei fabbricati non costituiti in condominio (vedi art. 12, comma 4).

Articolo 8

Locali ed aree scoperte non tassabili (per legge)

1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura ed assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno (in questo caso vi è comunque l'onere della prova contraria a carico del contribuente dell'eccezionale assenza o irrilevante quantità di produzione di rifiuti, in virtù del principio della presunzione relativa "iuris tantum"), non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
- a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a metri 1.50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa;
 - b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone (solo se costituiscono pertinenze, anche separate all'azienda agricola, e/o sempreché non risultino assimilati tutti i rifiuti prodotti – cfr. Ris. Min. 36/E del 03/03/99), e simili;

⁴ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

⁵ Comma introdotto dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

⁶ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

⁷ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 50 del 20/03/2008.

- c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. 146/94;⁸
- d) le unità immobiliari ad uso abitazione non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di utenze (gas, luce ed acqua);⁹
- e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo. Resta fermo che per godere dell'esenzione dalla tassa si deve dimostrare che lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dei lavori sia stato effettuato in proprio dal contribuente, essendo stati tali rifiuti assimilati agli urbani come precedentemente richiamato nell'art. 3, comma 2;
- f) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, di fatto non utilizzate (da dimostrare a carico di chi chiede l'esonero);
- g) i locali a celle frigorifere, e locali d'essiccazione (senza lavorazione);
- h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
- i) i locali e le aree o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art. 62, comma 3, del Decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 6;
- j) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 146/94;
- k) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali, ferme restando le modalità di cui al comma 10 dell'articolo 15 del Regolamento;
- l) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;
- m) i locali e le aree o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva;
- n) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderie e simili;
- o) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto ed aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- p) le aree adibite a verde;
- q) cave di sola areazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
- r) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- s) [...] ¹⁰;
- t) A decorrere dal 1 gennaio 2008, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani non si applica più ai locali occupati o detenuti dagli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado.

I corrispondenti importi riferiti all'espletamento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani sono corrisposti direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica. ¹¹

2. Le dichiarazioni delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo sono fatte sotto la responsabilità personale dell'utente a pena di sanzioni per false dichiarazioni e compor-

⁸ Lettera così modificata dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

⁹ Lettera così modificata dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

¹⁰ Lettera abrogata dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

¹¹ Lettera introdotta dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

tano l'inversione dell'onere della prova a carico di chi se ne avvale, che può produrla anche successivamente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 23, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

3. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatta a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Articolo 9

Tariffe

1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4.
2. Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di applicazione, come ai sensi della legge 448/98, e comunque non oltre i termini di approvazione del Bilancio di previsione, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato "A", annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, s'intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.¹²
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. Tuttavia, in deroga al termine sopra indicato, sono consentite le delibere tariffarie adottate come atti dovuti in seguito a rilievi di legittimità o in sede di dichiarazione di dissesto ovvero in ottemperanza a decisione definitiva.
5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2, del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
 - a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti del servizio;
 - b) la condizione finanziaria del Comune;
 - c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
 - d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente Regolamento;
 - e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.
6. Se, in sede di controllo sulle deliberazioni regolamentari e tariffarie, la direzione centrale per la fiscalità locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendono necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:
 - a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
 - b) all'eventuale recupero della tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
 - c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 23.

Articolo 10

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie in base ai criteri di cui all'allegato "A", annesso al presente Regolamento:

| CATEGORIA | DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE |
|---|--|
| 1^a CATEGORIA ¹³ | Categoria (01) Abitazioni (considerati nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori: sale, camere, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e solai, scale, etc.). |
| | Sub categoria (01-1) Pertinenze (box auto, posti macchina coperti, cantine, lavatoi. |

¹² Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

¹³ Modificato dalle deliberazioni C.C. n. 5 del 08/01/2001 e n. 19 del 27/03/2009.

| CATEGORIA | DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE |
|---|---|
| 2 ^a CATEGORIA | Uffici, agenzie varie, studi medici, e dentisti, ambulatori, laboratori di analisi e simili (considerati nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori). |
| 3 ^a CATEGORIA | Esercizi commerciali e negozi in genere quali: Alberghi diurni, Istituti di bellezza, gioielleria, orologeria e mobilifici con prevalenza di vendita, tintoria, radiotecnica, fotografia, sanitarie e vendite di prodotti elettromedicali, laboratori odontotecnici. "Vivai" (produzione di piante, fiori, ortaggi), limitatamente alla superficie di vendita ed esposizione. |
| 4 ^a CATEGORIA | Stabilimenti industriali sono tassabili per intero, ad esclusione di quelle parti dove si formano rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani, ai sensi della delibera n. 77 del 28 maggio 1998. E' confermata la tassazione dei locali dove si effettua la lavorazione. Laboratori artigianali tipo: riparazione calzature, meccanici, carrozzieri, idraulici, poligrafici, alimentari, chimici, materiali plastici, edili, di arredamento, abbigliamento, falegnameria ecc. ..., mense aziendali, magazzini di deposito e simili, barbieri e parrucchieri. |
| 5 ^a CATEGORIA | Alberghi, case di cura, pensioni, locande, residence (ristoranti, bar, etc., annessi sono tassati applicando le tariffe specifiche previste), attività di agriturismo qualora sia svolta con prevalenza attività ricettiva. |
| 6 ^a CATEGORIA ¹⁴ | Categoria (06) Ristoranti, Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie, Sale da Tè e simili, Trattorie, Osterie, Pizzerie. Sub categoria (06-1) Aree scoperte di pertinenza degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e/o bevande, utilizzate per le stesse attività di somministrazione gestite nei locali coperti dell'esercizio principale. |
| 7 ^a CATEGORIA | Cinema e Teatri. Sale da Gioco da Ballo ed altri divertimenti (locali coperti). ¹⁵ |
| 8 ^a CATEGORIA | Istituti di Educazione ed Istruzione, Scuole in genere (al 50% vedi art. 15, comma 4), Collegi, Convitti, Organizzazioni Sindacali, Politiche, Circoli di cultura, ricreativi, d'arma, di invalidi, caserme e simili. Impianti sportivi escluse le superfici destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva (atteso che su le stesse non si verifichi produzione di rifiuti urbani). |
| 9 ^a CATEGORIA | Distributori di carburante (sono compresi i servizi igienici), punti di vendita (sono tassabili applicando le tariffe specifiche previste) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, (esclusa quella costituente gli accessi e le uscite da e per la pubblica via). Sale da ballo all'aperto, arene. |
| 10 ^a CATEGORIA | Aree per esposizione, rimesse e vendita roulotte, auto, natanti, legna e carbone (escluse le ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), bombole a gas, depositi di materiale vario. Impianti sportivi (sono escluse le aree scoperte utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva, atteso che su le stesse non si verifichi produzione di rifiuti urbani); Stazioni ferroviarie o di autoservizi (ristoranti, bar, etc., annessi sono tassati applicando le tariffe specifiche previste). |
| 11 ^a CATEGORIA | Chioschi e banchi di vendita (anche mobili), mercati e simili (la superficie tassabile deve corrispondere a quella accertata, ai fini della Tassa, per l'Occupazione Suolo Pubblico). |

¹⁴ Modificato dalle deliberazioni C.C. n. 5 del 08/01/2001 e n. 19 del 27/03/2009.

¹⁵ Modificato dalla deliberazione C.C. n. 10 del 25/02/2005.

| CATEGORIA | DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE |
|--|---|
| 12^a CATEGORIA ¹⁶ | Grandi superfici tipo gli arenili degli stabilimenti balneari ed i campeggi, depositi auto e parcheggi a pagamento. |

2. I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.
3. Ai fini della individuazione della categoria e sottocategoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree (,nel senso che ai fini della tassazione si fa riferimento all'attività prevalente esercitata denunciata o autorizzata)da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.
4. [...].¹⁷

Articolo 11

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.
2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.
3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata (salva la diversa ipotesi di cui all'art. 10 comma 3).

Articolo 12

Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 18, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.
2. [...].¹⁸
3. [...].¹⁹
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici odontotecnici, laboratori di analisi: 75%;
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 80%;
 - c) officine per preparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 50%;
 - d) caseifici e cantine vinicole: 25%;

¹⁶ Modificato dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

¹⁷ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

¹⁸ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

¹⁹ Comma abrogato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

- e) autocarrozzeria e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 50%;
 - f) officine di carpenteria metallica: 60%;
 - g) tipografia, stamperia, incisioni e vetrerie: 80%;
 - h) laboratori fotografici ed eliografie: 80%;
 - i) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 80%.
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 6, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
Le esclusioni e le riduzioni verranno accordate solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese.²⁰
6. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:
- a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:
 - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;
 - b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:
 - i locali e le aree scoperte destinate ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.
7. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 13

Riduzione della tassa per motivi di servizio

1. Nelle zone del territorio comunale la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è effettuata in regime di privativa nell'ambito dell'intero territorio, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Decreto, se la distanza dal più vicino centro di raccolta è la seguente la tassa è ridotta:
 - a) [...] ²¹
 - b) in misura del 60% della tariffa, se la distanza è superiore ad 1 Km;²²
fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.
2. Negli altri casi previsti dall'art. 59, comma 4, del Decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa è ridotta:
 - a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita;
 - c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto Regolamento del servizio;
3. Le riduzioni previste al comma 1 e 2 sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 9 mesi;
 - c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dalla Azienda che gestisce il servizio;

²⁰ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

²¹ Lettera abrogata dalla deliberazione C.C. n. 46 del 27/03/2005.

²² Lettera così modificata dalla deliberazione C.C. n. 163 del 16/12/2002.

- d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla predetta Azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
4. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio della attività, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 1 e/o comma 2, secondo le ipotesi ivi previste (vedi art. 59, comma 4 del Decreto).
 5. Costituiscono ipotesi di grave violazione della prescrizioni del Regolamento di servizio come da art. 59 comma 4 del Decreto:
 - il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1 Km. rispetto alle prescrizioni del regolamento;
 - la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento;
 - la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
 6. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art. 59, comma 4, del Decreto.
 7. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
 8. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del Decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto.²³
 1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.
 2. La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione dell'Azienda che gestisce il servizio e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione.

Articolo 14 **Agevolazioni previste dalla legge**

1. La tariffa unitaria è ridotta di un terzo nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (nei casi in cui l'abitazione non sia di residenza);
 - b) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
 - c) utente che risieda o abbia la dimora, qualora risulti residente nell'abitazione tassata, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale (nella seconda ipotesi l'uso stagionale o limitato deve essere documentato).²⁴
 - d) abitazione con un solo occupante;
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza poste dall'art. 66 del Decreto ed alle seguenti ulteriori condizioni:²⁵
 - a) la riduzione di cui alla lett. a) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
 - b) la riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia, che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente, se supera i 183 giorni annui, anche non continuativi o di 4 giorni per settimana.

²³ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

²⁴ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

²⁵ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 26 del 27/04/2007.

L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 25;

- c) per la riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 nei casi in cui la diversa residenza o dimora sia al di fuori del territorio nazionale, è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli Italiani residenti all'estero (AIRE);
 - d) a seguito di verifiche anagrafiche²⁶;
 - e) per quanto concerne le aree scoperte destinate ad arenile, la tassa di Nettezza Urbana viene conteggiata per sei mesi/anno;
 - f) le aree scoperte di pertinenza degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e/o bevande, utilizzate per le stesse attività di somministrazione gestite nei locali coperti dell'esercizio principale, quali bar, ristoranti, tavole calde, la Tassa sui Rifiuti solidi urbani viene conteggiata per sei mesi l'anno, in considerazione dell'utilizzo stagionale delle aree scoperte.²⁷
- 2-bis. Quando, per effetto dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, l'importo da pagare risulta inferiore a Euro 10,33 (20.000 lire), la tassa è in ogni caso dovuta per l'importo minimo di Euro 10,33 (20.000 lire).²⁸
3. La tariffa è ridotta del 30% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica (anche in caso di azienda agrituristica con prevalenza dell'attività di coltivatore diretto).
 4. Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti, cioè, da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta di una percentuale pari alla metà di quella di incidenza dei locali, in cui tali residui sono prodotti, rispetto alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività. Tale riduzione, comunque, non può eccedere il 50% della tariffa ordinaria, salvo sia dimostrato un totale riutilizzo/riciclaggio.

Articolo 15

Altre agevolazioni

1. Sono esentate dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune.
2. L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:
 - a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto; l'assistenza esercitata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente Settore Comunale;
 - b) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione/esenzione;
 - c) l'esenzione, una volta concessa, compete anche negli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengano a cessare l'interessato già esentato deve presentare al Settore comunale Tributi la denuncia di cui all'art. 18 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;
 - d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge;

²⁶ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

²⁷ Lettera aggiunta dalla deliberazione C.C. n. 50 del 20/03/2008.

²⁸ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 4 del 23/01/2002.

- e) l'Ufficio tributi trasmette al Servizio sociale l'elenco dei soggetti che hanno chiesto l'esenzione e i relativi importi dovuti a titolo di tassa smaltimento rifiuti, affinché vengano iscritti nell'elenco dei beneficiari.²⁹
3. Sono fatte salve altre ipotesi di eventuali agevolazioni, per casi eccezionali/particolari di comprovata indigenza da dimostrare di volta in volta per il quali il servizio sociale riconosce di prestare la propria assistenza e si sostituisce nel pagamento del tributo dovuto.
 4. La tassa è ridotta del 50% per i locali degli asili nido e delle scuole materne privati.³⁰
 5. Riduzione del 50% per le famiglie con almeno un componente portatore di handicap grave pari o superiore al 74% e con un reddito inferiore a euro 25.822,84.³¹
 6. La tassa è ridotta del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione, previa attestazione e certificazione dell'iscrizione come ONLUS nei termini di legge.
 7. La tassa per i locali accessori e abitazioni delle parrocchie aderenti a congregazioni con voto di povertà è ridotta del 90%.³²
 8. La tassa è ridotta del 50 per cento nel caso dei nuclei familiari (anche composti da una sola persona) nei quali non vi siano componenti con età inferiore ai 65 anni ed il reddito complessivo dei componenti stessi non sia superiore ai 30 milioni annui.
 9. Le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di aver avviato oggettivamente ed effettivamente al recupero i rifiuti assimilati agli urbani dalle stesse prodotti, mediante apposite convenzioni con società a ciò autorizzate ai sensi di legge, hanno diritto ad una riduzione del 20% della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
Per beneficiare della suddetta riduzione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi apposita istanza, entro il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento, allegando copia del contratto di smaltimento stipulato.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, dovranno presentare all'ufficio tributi copia dei formulari di trasporto dei rifiuti, di cui all'art. 15 del D.Lgs 22/97, debitamente controfirmate dal destinatario, da cui risulti l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti o, in mancanza dei formulari, altra adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.³³
 10. Le agevolazioni e le esenzioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.
 11. Per beneficiare delle agevolazioni ed esenzioni di cui ai commi precedenti, è necessario presentare all'Ufficio Tributi apposita istanza, contestualmente alla denuncia di iscrizione alla tassa o, nel caso in cui i presupposti per la loro applicazione sopravvengano successivamente, entro il 20 gennaio successivo.³⁴

²⁹ Lettera aggiunta dalla deliberazione C.C. n. 10 del 25/02/2005.

³⁰ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 10 del 25/02/2005.

³¹ Lettera così modificata dalla deliberazione C.C. n. 26 del 27/04/2007.

³² Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 10 del 25/02/2005.

³³ Comma modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001; così modificato dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

³⁴ Comma introdotto dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/03/2009.

Articolo 16
Limite di riduzione tariffaria

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, è prevista l'applicazione di una sola agevolazione (la più favorevole al contribuente).

Articolo 17
Inizio e cessazione della occupazione

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso d'inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.).
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'art. 26, comunicato al Concessionario della riscossione.
3. L'abbuono di cui al comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto della data di presentazione della denuncia di cessazione tardiva, ricorrenti le condizioni di cui all'art. 23, comma 3, del Regolamento.

CAPO III
DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI

Articolo 18
Denunce

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al Settore Comunale "Tributi" che rilascia la relativa ricevuta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, da compilare in ogni loro parte.
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'Ufficio Postale e risultante dal relativo timbro. altrimenti si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.
3. La denuncia di inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia originaria, o di variazione, deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.³⁵
- 3-bis. Per le occupazioni e detenzioni che iniziano nel periodo compreso fra il primo novembre ed il venti gennaio il termine di cui al comma 3 non può essere comunque inferiore a novanta giorni.³⁶
4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto.

³⁵ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

³⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

5. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.
6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.
7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento.
8. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.
9. La denuncia - richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Articolo 19

Contenuto della denuncia

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del Decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche la indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo, i dati catastali e la rendita relativi all'immobile o superficie denunciata.
2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune.
3. La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.
4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati, documentando il rilascio dell'immobile nel caso in cui il contribuente non ne sia il proprietario, (quale a titolo esemplificativo disdetta del contratto di locazione o dichiarazione da parte del proprietario di rilascio dei locali), oppure documentare la perdita del presupposto di tassazione come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera d.
5. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

Articolo 20

Controlli ed accertamenti

1. Il Comune, tramite il Settore Tributi o tramite una Società Mista appositamente costituita, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo e approvato dalla Giunta, con il quale vengono stabilite le categorie di locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata e al reale uso dei locali ed aree, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi.
3. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del c.p.c., nonché dalle norme dettate dalla legge n. 890/82, come modificata dalla legge n. 265/99, per le notifiche a mezzo posta.
Per la notifica a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego, o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per

la temporanea assenza del destinatario, o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopramenzionate, deve essere data notizia al destinatario del deposito del plico presso gli uffici postali tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del ricevimento della raccomandata che avverte l'interessato del deposito del plico, risultante dall'avviso di ricevimento.³⁷

4. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
5. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'attività di accertamento in rettifica o d'ufficio, può comprendere:
 - in ipotesi d'accertamento in rettifica (denuncia infedele o incompleta, evasori parziali): l'anno in corso ed i tre anni precedenti, nel termine, a pena di decadenza, del 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa;
 - in ipotesi d'accertamento d'ufficio (omessa denuncia, evasori totali), l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, nel termine, a pena di decadenza, del 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo (es. sanzioni), deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come dall'art. 71, comma 4, del Decreto.
8. Gli interessi per ritardata iscrizione, a ruolo dovuta ad accertamenti in rettifica o d'ufficio, si applicano nei modi e nella misura di cui alla previsione dell'art. 20 del D.P.R. 602/73, come modificato dall'art. 8 D.Lgs. 46/99 (interessi legali).

Articolo 21

Poteri del Comune ed autotutela

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 20, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del Decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio, anche a diverso titolo, presso il Settore Comunale Tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartamenti al Corpo di polizia Municipale.
3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 26, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicando i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.³⁸
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini di riduzione delle tariffe o delle superfici.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile.³⁹

³⁷ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

³⁸ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

Articolo 22 Riscossione⁴⁰

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.
2. L'obbligo di pagamento deve essere assolto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale, con l'avvertimento che in mancanza si procederà direttamente ad esecuzione forzata, salvo previa richiesta di rateazione ove ammessa.
3. La ripartizione del carico tributario fino a sessanta rate, per le persone fisiche, è ammessa soltanto:
 - su istanza scritta del contribuente;
 - per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
 - in caso di persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti e in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS (qualora non siano esenti perché assistiti dal sociale), allegando alla relativa domanda di rateazione lo stato di famiglia e/o altra certificazione da cui risultino tutte le condizioni previste a presupposto della concessione della rateazione.
4. Il numero delle rate concedibili per le persone fisiche, accertati i presupposti di cui al comma 2, viene determinato in base ai criteri stabiliti nella seguente tabella (parametri eventualmente modificabili, in caso di riscontrate esigenze in corso d'applicazione, con separata determinazione dirigenziale di approvazione di una diversa tabella):

| REDDITO ANNUO Persone fisiche, come dichiarato nell'apposito modello (art. 19 Reg.to) | Importo dovuto da L. 500.000 (€258,23) a L. 1.000.000 (€516,46) | Importo dovuto da L. 1.100.000 (€568,10) a L. 3.000.000 (€1.549,37) | Importo dovuto da L. 3.100.000 (€1.601,02) a L. 6.000.000 (€3.098,74) | Importo dovuto da L. 6.100.000 (€3.150,39) a L. 10.000.000 (€5.164,57) | Importo dovuto da L. 10.100.000 (€5.216,21) a L. 30.000.000 (€15.493,71) | Importo dovuto oltre L. 30.000.000 (€15.493,71) in poi |
|---|---|---|---|--|--|--|
| Fino a L. 15.000.000 (€7.746,85) | N. rate Fino a 12 rate | Fino a 24 | Fino a 36 | Fino a 48 | Fino a 60 | Fino a 60 |
| Da L. 15.100.000 (€7.798,50) a L. 30.000.000 (€15.493,71) | N. rate Fino a 9 rate | Fino a 18 | Fino a 27 | Fino a 36 | Fino a 45 | Fino a 54 |
| Da L. 30.100.000 (€15.545,35) a L. 60.000.000 (€30.987,41) | N. rate Fino a 6 rate | Fino a 12 | Fino a 18 | Fino a 24 | Fino a 30 | Fino a 36 |
| Da L. 60.100.000 (€31.039,06) a L. 135.000.000 (€69.721,68) | N. rate Fino a 3 rate | Fino a 6 | Fino a 9 | Fino a 12 | Fino a 15 | Fino a 18 |
| Oltre L. 135.000.000 (€69.721,68) | N. rate 0 | 0 | Fino a 3 | Fino a 6 | Fino a 9 | Fino a 12 |

5. Per le persone giuridiche riconosciute e non (che non siano esenti per legge), qualora dimostrino un'effettiva impossibilità di assolvere in un'unica soluzione il debito tributario, sempre su istanza del contribuente, la rateazione massima ottenibile è di 48 rate, in base al seguente schema:
 - per un importo dovuto da lire 2.000.000 (euro 1.032,91) a lire 5.000.000 (euro 2.582,28), fino ad un massimo di sei rate;
 - per un importo dovuto da lire 5.100.000 (euro 2.633,93) a lire 30.000.000 (euro 15.493,71), fino ad un massimo di dodici rate;
 - per un importo dovuto da lire 30.100.000 (euro 15.545,35) a lire 50.000.000 (euro 25.822,84), fino ad un massimo di diciotto rate;

³⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

⁴⁰ La conversione dei valori lire/euro è stata operata dall'Ufficio segretariato.

- per un importo dovuto da lire 50.100.000 (euro 25.874,49) a lire 100.000.000 (euro 51.645,69), fino ad un massimo di trenta rate;
 - per un importo che superi lire 100.000.000 (euro 51.645,69), fino ad un massimo di quarantotto rate.⁴¹
6. L'importo mensile minimo di ogni singola rata non può scendere comunque al di sotto di lire 100.000 (centomila) (euro 51,65), tranne che per i possessori di reddito inferiori a lire 15.000.000 (quindicimilioni) (euro 7.746,85).
 7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
 8. Se l'importo dovuto iscritto a ruolo è superiore a lire 50.000.000 (cinquantamiloni) (euro 25.822,84), il riconoscimento del beneficio della rateazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
 9. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 10. La rateazione è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto dirigenziale, nel quale comunque deve essere precisato che:
 - che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - il carico non può più essere rateizzato.
 11. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 602/73, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 46/99 (attualmente fissato nel sei per cento annuo).

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Articolo 23 Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal Regolamento.
2. L'istanza di rimborso esente da bollo, deve essere adeguatamente motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito o non dovuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso o lo sgravio.
3. La domanda deve essere presentata nei termini perentori di cui all'art. 75 del Decreto:
 - Sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, per i seguenti casi:
 - in caso di cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione dei locali (art. 64, comma 3, del Decreto) da diritto all'abbuono dal bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione debitamente documentata;
 - in caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno della cessazione stessa (art. 64, comma 4, del Decreto), il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente presenti denuncia di cessazione tardiva o dimostri di non aver continuato l'occupazione ovvero che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante (o iscritto a ruolo). In caso di presentazione di denuncia di cessazione tardiva, ciò non comporta l'applicazione di sanzioni, ma la conseguenza che il rimborso o lo sgravio vengono disposti a prescindere dalla data effettiva di cessazione, poiché si fa riferimento alla data di presentazione di tale denuncia.
 - Due anni dall'avvenuto pagamento della tassa, in tutti i casi non previsti nel termine più breve di sei mesi, tra le ipotesi di cui all'art. 75, comma 3, del Decreto, a titolo esemplifica-

⁴¹ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 9 del 16/01/2001.

tivo: superfici escluse in astratto dall'ambito di applicazione del tributo, superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati, superfici escluse ex lege dall'ambito di applicazione del tributo, superfici ove o nei casi in cui il Servizio non viene effettuato;

- Oltre i casi sopra indicati, sono previsti rimborsi, senza termini di decadenza e senza onere della domanda, in caso di pronunce della Commissione Tributaria o provvedimento in autotutela di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale previsto dalla legge vigente nell'anno di riferimento, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.⁴²
 5. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
 6. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2, del Decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento, agli art. 25 e 46 del D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 24 **Sanzioni**

1. Per l'omessa o infedele denuncia si applicano le sanzioni nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge. E' infedele la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locale ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante, o che non sia corrispondente alla realtà dei dati e/o periodi di occupazione dichiarati; se si ha omessa denuncia la sanzione è per evasione totale.⁴³
2. La stessa sanzione di cui all'art. 76, comma 2, del Decreto, si applica (ai sensi dello stesso disposto normativo), oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, anche per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nell'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.
3. Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

Articolo 25 **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
È considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore ai 183 giorni, anche non continuativi. E' considerata occupazione ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.
2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico - sportive.
3. Le misure tariffarie giornaliere – per unità di superficie di cui all'allegato "B" del presente Regolamento – sono determinate in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree, maggiorando il quoziente così ottenuto del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.⁴⁴

⁴² Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 46 del 27/03/2002.

⁴³ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 46 del 27/03/2002.

⁴⁴ Comma così modificato dalla deliberazione C.C. n. 46 del 27/03/2002.

4. La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 77 del Decreto.
5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
 - a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a);
 - c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.
6. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

Articolo 26 **Funzionario responsabile**

La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni e i poteri di cui all'art. 74 del Decreto, può sostituire il Dirigente del Settore o di Servizio nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del Comune.

Articolo 27 **Disposizioni finali e transitorie**

In caso di accertamento riguardante la tassa di anno anteriore al 2000, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle in vigore nell'anno medesimo.

Articolo 28 **Abrogazioni**⁴⁵

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, così come fissate dall'art. 29 successivo, sono integralmente abrogate quelle contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni", approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 22/02/2000, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 29 **Efficacia delle disposizioni**⁴⁶

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dal 1 gennaio 2001, andando integralmente a sostituire il precedente regolamento TARSU.

Articolo 30 **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive integrazioni e modifiche.

⁴⁵ Articolo così modificato dalla deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2001.

⁴⁶ Articolo così modificato dalla deliberazione C.C.n. 5 del 08/01/2001.

ALLEGATO "A"

Criteri per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività e per la determinazione delle tariffe (artt. 8 e 9 del Regolamento).

1. GENERALITÀ

La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di locale od area di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, comma 3, D. Lgs. 15/11/93, n. 507), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa stessa e per la determinazione negli anni futuri delle tariffe.

A tale scopo, è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate.

2. DEFINIZIONI

- Coefficiente di produttività specifica (qi): per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali - quantitativamente dei rifiuti prodotti. Esso rappresenta l'indicatore della potenzialità di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in Kg/mq/anno.
- Coefficiente medio di produttività specifica (qm): per coefficiente di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Kg/mq/anno.
- Indice di produttività specifica (Ips): per indice di produttività specifica, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche qui - quantitativamente dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica così come sopra definiti. E' un numero puro.
- Indice di qualità specifica (Iqs): per indice di qualità specifica si definisce un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo medio raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.
- Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore definito all'art. 4 del Regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime in L/anno.
- Superficie totale (St): per superficie totale si intende la superficie totale dei locali accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq.
- Tariffa media convenzionale (o Costo medio generale netto per unità di superficie) (tm): per tariffa convenzionale si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali delle aree, accertati ai fine della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in Lit./mq annuo.

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ SPECIFICA

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa vengono determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;

- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali o altri enti od istituti di ricerca.

4. MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree (espresse le prime con A e le altre con B o C), tassabile con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. ciascuna delle "i" classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:

- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_i (Kg/mq/anno);
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica Ipsi dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_i ed il coefficiente medio di produttività specifica q_m ;
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (Iqsi).

5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$t_i = Ipsi * Iqsi * t_m \text{ (Lit/mq), con arrotondamento alle 10 lire.}$$

Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi;

- rideterminazione annuale della tariffa media t_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

6. MODALITÀ DI RIDEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ SPECIFICA E DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale, e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.

A puro titolo esemplificativo, si riportano, di seguito, le tariffe che sarebbero applicabili, sulla base di criteri prima indicati (coefficienti e indici di produttività specifica), qualora il costo convenzionale del servizio fosse determinato in Lit. 22.200.000.000.

ALLEGATO "B"

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TARIFE PER L'ANNO 2008⁴⁷

1^a CATEGORIA

Abitazioni (considerati nel computo della superficie sia i vani utili che i vani accessori: sale, camere, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e solai, scale, etc.) le relative dipendenze (box auto, serre, posti macchina coperti) considerati sia separatamente che come accessori e pertinenze, attività di agriturismo qualora sia prevalente l'attività di coltivatore diretto con la riduzione prevista dal successivo art. 14, comma 3.

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 1,50 |
|-------------|-------------|

2^a CATEGORIA

Uffici, agenzie varie, studi medici e dentistici, ambulatori, laboratori di analisi e simili (considerati nel computo della superficie sia i vani utili che accessori).

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 5,46 |
|-------------|-------------|

3^a CATEGORIA

Esercizi commerciali e negozi in genere quali: alberghi diurni, istituti di bellezza, gioielleria, orologeria e mobilifici con prevalenza di vendita, tintoria, radiotecnica, fotografia, sanitarie e vendite di prodotti elettromedicali, laboratori odontotecnici.

"Vivai" (produzione di piante, fiori, ortaggi), limitatamente alla superficie di vendita ed esposizione.

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 5,54 |
|-------------|-------------|

4^a CATEGORIA

Stabilimenti industriali sono tassabili per intero, ad esclusione di quelle parti dove si formano rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani, ai sensi della delibera n. 77 del 28 maggio 1998. E' confermata la tassazione dei locali dove si effettua la lavorazione.

Laboratori artigianali tipo: riparazione calzature, meccanici, carrozzieri, idraulici, poligrafici, alimentari, chimici, materiali plastici, edili, di arredamento, abbigliamento, falegnameria ecc., mense aziendali, magazzini di deposito e simili, barbieri e parrucchieri.

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 2,23 |
|-------------|-------------|

5^a CATEGORIA

Alberghi, case di cura, pensioni, locande, residence (ristoranti, bar, etc., annessi sono tassati applicando le tariffe specifiche previste), attività di agriturismo qualora sia svolta con prevalenza attività ricettiva.

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 1,67 |
|-------------|-------------|

6^a CATEGORIA

Ristoranti, Bar, Caffè, Pasticcerie, Gelaterie, Sale da Tè e simili, Trattorie, Osterie, Pizzerie.

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 8,02 |
|-------------|-------------|

⁴⁷ Deliberazione di G.C. n. 14 del 27/02/2009.

7^a CATEGORIA

Cinema e teatri (considerate nel computo solo le superfici delle sale e gallerie). Sale da gioco, da ballo ed altri divertimenti (locali coperti).

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 1,20 |
|-------------|-------------|

8^a CATEGORIA

Istituti di Educazione ed Istruzione, Scuole in genere (al 50% vedi art. 15, comma 4), Collegi, Convitti, Organizzazioni Sindacali, Politiche, Circoli di cultura, ricreativi, d'arma, di invalidi, caserme e simili. Impianti sportivi escluse le superfici destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva (atteso che su le stesse non si verifichi produzione di rifiuti urbani).

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 1,41 |
|-------------|-------------|

9^a CATEGORIA

Distributori di carburante (sono compresi i servizi igienici), punti di vendita (sono tassabili applicando le tariffe specifiche previste) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, (esclusa quella costituente gli accessi e le uscite da e per la pubblica via);
Sale da ballo all'aperto, arene;

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 1,12 |
|-------------|-------------|

10^a CATEGORIA

Aree per esposizione, rimesse e vendita roulotte, auto, natanti, legna e carbone (escluse le ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), bombole a gas, depositi di materiale vario.
Impianti sportivi (sono escluse le aree scoperte utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva, atteso che su le stesse non si verifichi produzione di rifiuti urbani).
Stazioni ferroviarie o di autoservizi (ristoranti, bar, etc., annessi sono tassati applicando le tariffe specifiche previste).

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 0,90 |
|-------------|-------------|

11^a CATEGORIA

Chioschi e banchi di vendita (anche mobili), mercati e simili (la superficie tassabile deve corrispondere a quella accertata, ai fini della Tassa per l'Occupazione Suolo Pubblico).

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 9,52 |
|-------------|-------------|

12^a CATEGORIA

Grandi superfici tipo gli arenili degli stabilimenti balneari ed i campeggi.

| | |
|-------------|-------------|
| Euro | 0,86 |
|-------------|-------------|

Per i locali od aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.